



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 14

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla ditta ATLCAR di Pelle Antonio.

Data 13.2.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di febbraio, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sig.ri:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

[Handwritten signature]

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto del 21 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

CONSIDERATO, secondo quanto precede, che il comune di Terracina, a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto ha deliberato, con atto del Consiglio Comunale n. 21 adottato nella seduta del 6 febbraio 2012 ai sensi dell'articolo 259 del T.U.E.L., l'ipotesi di bilancio riequilibrato per l'anno 2011 e che, di conseguenza, la Commissione straordinaria di liquidazione è competente relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2010;

VISTA l'istanza del 7.2.2014, acquisita in pari data al numero di protocollo 77/I, con la quale il sig. Antonio Pelle titolare della ditta ATI. CAR ha chiesto il pagamento della somma di € 61.455,03 per l'attività di custodia giudiziale, sino al 31.1.2010, di veicoli sequestrati dalla Polizia Locale del Comune di Terracina;

VISTA l'attestazione resa, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, del T.U.E.L., dal responsabile della Polizia Locale del Comune di Terracina, nella quale si rappresenta che il credito vantato attiene alla custodia di autoveicoli già oggetto di custodia da parte della ATI.CAR S.a.s di Di Crescenzo Daniele & C.;

RILEVATO che lo stesso credito è stato ceduto dalla ATI.CAR S.a.s di Di Crescenzo Daniele & C alla ditta ATI.CAR del sig. Antonio Pelle in data 11.3.2013 quando la prima società era già stata cancellata dal registro delle imprese (5.8.2011) e senza peraltro rispettare le formalità prescritte dall'articolo 69 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 (le cessioni di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio);

RILEVATO che nella suddetta attestazione si rappresenta che la ditta ATI CAR di Antonio Pelle è stata autorizzata dalla Prefettura di Latina all'esercizio dell'attività di custode giudiziario solo a far data dal 25.6.2013 e che solo dalla predetta data può pretendere il pagamento della stessa attività di custode;

RIRENUTO che non sussistono le condizioni per procedere all'insinuazione nella massa passiva del credito vantato dalla ditta ATI CAR di Antonio Pelle;

VISTA la nota n. 3052 /U del 19.1.2017 con la quale questa Commissione ha comunicato al creditore l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione del vantato credito di € 61.455,03;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva del Comune di Terracina il credito di € 61.455,03 vantato dalla ditta ATICAR del sig. Antonio Pelle;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Responsabile della Polizia Locale, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.

h
h

Letto, confermato e sottoscritto.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO

Rag. Teresa LANZERI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforma dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 23 FEB. 2017 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 23 FEB. 2017

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI